

Regolamento per la disciplina delle Consultazioni Popolari e dei Referendum Comunali

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce le norme per la disciplina del titolo II, Capo III dello Statuto comunale riguardanti la Consultazione Popolare, il Referendum Propositivo e il Referendum abrogativo, art. 17-18-19-20-21 dello Statuto comunale.

Art. 2 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. La Consultazione Popolare, di cui all'art.17 dello Statuto comunale, può essere promossa esclusivamente dal Consiglio Comunale, su proposta approvata a maggioranza assoluta dai suoi membri. Essa riguarda temi e provvedimenti di interesse generale che rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale, sui quali si ritenga necessaria o comunque utile l'espressione della volontà popolare.
2. La proposta di Consultazione Popolare è presentata dal Sindaco o da almeno 5 consiglieri comunali al Presidente del Consiglio che provvederà a metterla all'Ordine del Giorno del Consiglio comunale preferibilmente alla sua prima convocazione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. Il presentatore illustrerà la proposta in consiglio entro un tempo massimo di 15 minuti, dopo il quale si svolgerà il dibattito in aula secondo le regole della discussione delle mozioni nel Consiglio comunale. Possono essere presentati emendamenti che, per essere posti in votazione, devono essere accolti dal presentatore della proposta. La proposta sarà messa in votazione a scrutinio palese e, per essere esecutiva, deve essere approvata dalla metà più uno dei consiglieri.
4. La Consultazione, se approvata dal Consiglio, dovrà essere celebrata entro 60 giorni dalla data di approvazione.
5. Non è possibile svolgere consultazioni popolari in coincidenza con operazioni elettorali comunali né nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo in corso. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale la consultazione popolare già indetta è automaticamente annullata.
6. Hanno diritto al voto i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età al momento dell'indizione della consultazione.
7. Per la validità della Consultazione popolare non è stabilito quorum di partecipanti al voto, pertanto essa è valida indipendentemente dal numero degli aventi diritto partecipanti al voto.

Art. 3 RICHIESTA DI REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Può essere proposto quando sia stata depositata presso la Segreteria Generale una richiesta formulata da tre promotori e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi almeno 4000 (quattromila) sottoscrizioni, legalmente raccolte nei tre mesi precedenti, fra i cittadini elettori.
2. Il quesito referendario deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il Referendum Consultivo.
3. Il quesito referendario consiste in un'unica domanda in forma scritta, formulata in modo breve e chiaro, con la quale si propone all'Amministrazione Comunale e, per essa, all'organo competente, di assumere atti consequenziali rispetto alla materia oggetto del referendum.
4. La richiesta deve contenere, oltre al quesito referendario:
 - le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);
 - una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta;
 - l'indicazione del rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.

Art. 4 ISTRUTTORIA

1. Il quesito deve essere validato dalla commissione tecnica di cui all'art.20 dello Statuto e al successivo comma del presente regolamento.
2. La Segreteria Generale provvederà a dare immediata comunicazione al Sindaco dell'avvenuto deposito del quesito. Il Sindaco entro 30 giorni convocherà la commissione tecnica per la valutazione dell'ammissibilità del quesito referendario, composta dal Segretario Generale del Comune, da un Magistrato amministrativo del TAR di Lecce designato dal Presidente del TAR di Lecce e da un avvocato, esperto in materia di ordinamento degli Enti Locali, nominato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce.
3. La Commissione è convocata dal Sindaco e presieduta dal componente più anziano, sino alla nomina del Presidente che avverrà nella prima seduta valida. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri della Commissione. Le riunioni non sono pubbliche e di esse è redatto processo verbale.
4. La Commissione tecnica si pronuncerà sull'ammissibilità del quesito referendario entro 90 giorni dal suo insediamento, dandone comunicazione al Comitato promotore. La Commissione ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione ovvero non conforme ai requisiti di cui allo Statuto e al presente regolamento, concede ai proponenti un termine non superiore a 10 giorni, per la riformulazione del quesito.
5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a due volte quello dei Consiglieri comunali.
6. A partire dalla data della comunicazione da parte della commissione, il comitato promotore avvierà la raccolta delle firme tra i cittadini elettori, che si concluderà obbligatoriamente entro novanta giorni. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'Amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori. Allo scadere dei novanta giorni il comitato promotore consegnerà il quesito referendario, corredato da almeno quattromila sottoscrizioni legalmente raccolte, al Segretario Comunale, che provvederà seduta stante

a restituire al Comitato copia autenticata dei fogli contenenti le firme. La Commissione tecnica, entro novanta giorni dalla consegna delle firme valuterà la legittimità della procedura seguita e, con l'ausilio dell'Ufficio elettorale del Comune, che verificherà il possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti per la partecipazione al referendum, convaliderà le firme raccolte.

7. Se, prima dello svolgimento del Referendum Propositivo, i competenti Organi del Comune assumono provvedimenti sul medesimo oggetto, il Referendum sarà annullato in seguito ad apposito pronunciamento della commissione tecnica che sarà all'uopo convocata entro 15 giorni dall'approvazione del provvedimento.
8. Nel caso di atti di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione del provvedimento di medesimo oggetto del quesito referendario deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi.
9. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'indizione del referendum.

Art 5 REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il Referendum abrogativo può essere proposto da almeno 6000 (seimila) cittadini aventi diritto al voto. Il Referendum abrogativo può essere proposto non prima di 90 giorni e non oltre i 180 giorni dalla data di emanazione dell'atto oggetto di referendum.
2. Il quesito referendario deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, con eccezione delle materie previste all'art.21 dello Statuto comunale. Il quesito consiste in una domanda in forma scritta, formulata in modo chiaro, di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci con il quale si richiede l'abrogazione di tutto o parte di deliberazioni comunali.
3. Quando sia già stato indetto referendum su un argomento, con esito negativo, lo stesso non può essere riproposto prima di due anni.
4. Le competenze sulla legittimità del quesito referendario e sulla validazione del procedimento e delle firme a sostegno è affidata alla competenza della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Riguardo alle funzioni e alle procedure della Commissione tecnica valgono le modalità di cui all'art.4 comma 1.2.3.4.5. del presente regolamento.

Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

1. Il referendum è indetto dal Sindaco per una data ricadente non prima di sessanta e non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle operazioni della Commissione Tecnica. Oggetto e modalità di svolgimento della consultazione sono pubblicati nell'Albo pretorio e sul Portale web del Comune.
2. Non è possibile svolgere referendum in coincidenza con operazioni elettorali comunali né nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo in corso e nei tre mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio comunale. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data per la consultazione deve essere fissata entro novanta giorni dalla convalida degli eletti.

3. Il Referendum è ritenuto valido se ha partecipato alle votazioni il 35% degli aventi diritto al voto.
4. Il referendum non è ammesso per tutti i casi previsti dall'art. 21 dello Statuto.
5. Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile non può essere ripresentata prima di un anno. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione elettorale. Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.
6. Nel caso siano proposti più referendum ritenuti ammissibili, gli stessi devono svolgersi cumulativamente in una unica tornata annuale.

Art 7 DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE E DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento della consultazione popolare o del referendum, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell'ente e con manifesti da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della consultazione elettorale.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.
3. A tali spazi, assegnati mediante sorteggio, possono accedere il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e il Comitato promotore nel caso dei referendum,
4. E' fatto divieto di svolgere attività di comunicazione e propaganda relativa alla consultazione popolare o ai referendum nel giorno di svolgimento della votazione e nel giorno immediatamente antecedente.
5. Per ogni forma di propaganda non espressamente prevista dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nella L. 212/1956 e successive modifiche, specificando che ogni facoltà dalla stessa attribuita a partiti o gruppi politici che partecipano alla consultazione deve ritenersi spettante al Comitato Promotore, al Sindaco ed ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

Art. 8 DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE E DELLO SCRUTINIO

1. Le schede per la consultazione popolare e per il referendum comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali. Esse contengono il quesito completo riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, seguito dalle risposte prestampate positiva "Sì" e negativa "No". Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum.

2. Il giorno della votazione ogni ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari di autenticazione delle schede che devono concludersi entro le ore 10.00.
3. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
4. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare che dovrà essere trasmesso all'ufficio elettorale centrale, unitamente ai plichi contenenti le schede e la documentazione di votazione e di scrutinio al termine di tutte le operazioni. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.

5. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda, con la matita fornita dall'ufficio elettorale di sezione, un segno nel riquadro che contiene la risposta prescelta.
5. Le operazioni di scrutinio si svolgono di norma immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni nel caso di votazioni per non più di un referendum o consultazione popolare. In caso di votazioni per più di un referendum si svolgono tutte nella giornata successiva.
6. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie lo scrutinio segue l'ordine di presentazione delle medesime al Segretario Generale, come indicato nell'art.3 comma 6, del presente regolamento.
7. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere i rappresentanti designati dal Comitato promotore e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n.53, dal primo firmatario del Comitato promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale. Alle operazioni di scrutinio possono assistere anche gli iscritti nella lista della sezione elettorale.

Art. 9 ESITO DEL REFERENDUM

1. L'ufficio elettorale centrale, entro dieci giorni lavorativi dal termine dello scrutinio, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, verifica i risultati provenienti dai diversi uffici elettorali di sezione e proclama il risultato definitivo. Il verbale dell'Ufficio centrale è trasmesso al Sindaco e per la pubblicazione all'albo pretorio e al portale web del Comune.
2. Se la consultazione referendaria risulta valida e il quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale:
 - a) in caso di referendum abrogativo è tenuto a deliberare entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione in modo conforme all'esito del risultato. Durante

tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Trascorsi i quarantacinque giorni, anche qualora la deliberazione non sia intervenuta, l'efficacia abrogativa dovuta al referendum ha corso;

b) in caso di referendum propositivo è tenuto a deliberare entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione in modo conforme all'esito del risultato. Entro i successivi trenta giorni la Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento si pronuncia sulla coerenza della deliberazione del Consiglio comunale con il quesito referendario. In caso contrario la deliberazione è considerata nulla e il consiglio comunale dovrà procedere ad ulteriore deliberazione, conforme con le indicazioni della Commissione.

Art. 10 SPESE

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune che con apposito atto impegna gli stanziamenti necessari ivi comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale. Il Consiglio comunale individua gli stanziamenti necessari per la copertura delle spese per lo svolgimento del referendum, operando le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di consultazioni referendarie nazionali.